



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

OGGETTO: Attività di ingegneria per la regolarizzazione dell'attraversamento della linea 132 kV RFI Lancenigo – Sacile e la Bretella di Collegamento dell'Autostrada A28 (Lotto 27/A) – Attività notarile per la definizione della servitù di elettrodotto.
Impegno di spesa n. 2825/17 dd. 21.6.2017

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla progettazione esecutiva ed attività propedeutiche alla risoluzione dell'interferenza tra la linea elettrica 132 kV RFI Lancenigo – Sacile e la Bretella di Collegamento dell'Autostrada A28;
- la progettazione di tale intervento risulta affidata con Ordine 23/16 (prot. U/5853 dd. 22.2.2016) all'ing. Zavaldi Alberto, tecnico specialistico in possesso del know how degli standard e procedure altamente specialistiche richieste da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- si è riscontrato, nel corso della progettazione, ed a seguito subentro di Terna Rete Italia S.p.A. (giusta nota RFI ns. prot. E/29798 dd. 16.9.2016), la variazione della normativa e conseguentemente degli standard di riferimento, richiedendo quindi una variazione del progetto originario con conseguente stipula di una Servitù di elettrodotto al fine di ultimare la progettazione e procedere alla risoluzione dell'interferenza, così come meglio esplicitato nel progetto di risoluzione, allegato all'Atto preliminare;
- per la stipula dell'Atto di Servitù di Elettrodotto è necessario essere supportati da uno Studio Notarile con pregressa esperienza sia nel settore autostradale nonché nell'ambito specialistico delle servitù derivanti da interferenze della rete autostradale con i servizi quali ferrovia, energia elettrica e simili;
- la modalità di acquisizione del servizio è l'acquisto;
- la durata del servizio è fissata in un termine massimo di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'Operatore Economico;
- l'importo del servizio è pari ad Euro 2.729,55 al netto dell'I.V.A. e della ritenuta d'acconto (l'importo viene così suddiviso: Euro 922,65 definiti per l'onorario ed Euro 1.806,90 quale stima per le spese documentate per diritti, tributi ed imposte, imputabili per la definizione dell'atto stesso);
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'U.O. Espropri e Patrimonio;
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 2825/17 dd. 21.6.2017 per un importo di Euro 2.800,00.-;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio in oggetto;

h

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore della Direzione Tecnica, è l'ing. Enrico Razzini, in ragione dell'Atto di nomina acquisito a protocollo Atti n. 1568 dd. 17.5.2017;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il geom. Eddy Ivan Blasco, Responsabile dell'U.O. Espropri e Patrimonio, così come previsto dall'Ordine di Servizio n.43 - Nota Int/4843 dd. 23.12.2016;
- l'offerta dello *Studio Notarile PERTEGATO dott. Giorgio*, prot. E/19791 dd. 14.6.2017, conseguente all'indagine informale svolta dall'U.O. Espropri e Patrimonio, vista la particolarità e complessità della prestazione richiesta, unitamente al completamento del Lotto 27/A, già affidato al medesimo Studio, rende congrua l'offerta economica come formulata;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi proposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 42/2016 prot. Int/4815 dd. 21.12.2016) all'Operatore Economico *Studio Notarile PERTEGATO dott. Giorgio – Piazzale Ellero Enea dei Mille, 2 – 33170 Pordenone (PN)*;
- gli elementi essenziali dell'atto sono individuati nell'Atto Preliminare allegato alla presente;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26;
- il *regolamento sugli appalti ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i.* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;
- il *regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;
- il mandato speciale con rappresentanza del 28.6.2016 rep. 106494 racc. 18363, rilasciata all'ing. Enrico Razzini, Direttore della Direzione Tecnica;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, in ragione dell'Atto di Nomina del 17.5.2017 Atti n. 1568 il Direttore della Direzione Tecnica, ing. Enrico Razzini, svolge i compiti di Responsabile del Procedimento, che l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sulle procedure di affidamento

HR

approvato dal C.d.A. della Società in data 20 dicembre 2016, compete alla Stazione Appaltante la determinazione di contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 della lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società, il servizio in oggetto, all'Operatore Economico *Studio Notarile PERTEGATO dott. Giorgio – Piazzale Ellero Enea dei Mille, 2 – 33170 Pordenone (PN)* in quanto, oltre a ritenere congruo il prezzo offerto, come sopra esplicitato l'operatore economico è in possesso delle conoscenze necessarie e specifiche per lo svolgimento del servizio;
- di quantificare l'importo dell'affidamento in € 2.729,55.- (diconsi Euro duemilasettecentoventinove//55) al netto dell'I.V.A. e della ritenuta d'acconto (l'importo viene così suddiviso: Euro 922,65 definiti per l'onorario ed Euro 1.806,90 quale stima per le spese documentate per diritti, tributi ed imposte, imputabili per la definizione dell'atto stesso);
- la durata del servizio deve rispettare il termine di 3 (tre) mesi decorrenti dall'accettazione dell'ordine da parte dell'Operatore Economico;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio pari allo 0,50% dell'intero importo netto contrattuale;
- Di pubblicare, ai sensi del comma 1 art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'U.O. "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell' IdS n. 2825/17 dd. 21.6.2017 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Trieste, 21 giugno 2017

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Enrico Razzini)


Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 04/08/2017

ATTO PRELIMINARE DI MODIFICA DI SERVITU'

PREESITENTE DI ELETTRODOTTO IN LINEA

AEREA A TITOLO ONEROSO

Tra

o **S.p.A. AUTOVIE VENETE**, con sede in Trieste, via V. Locchi 19, C.F. e P. IVA 00098290323, in quest'atto rappresentata dall'ing. Maurizio Castagna, nato a Ortonovo (La Spezia) il 02.3.1948, nella sua qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, di seguito denominata anche "Società";

▪ e

o **VISTORTA SOCIETA' AGRICOLA BRANDINO BRANDOLINI D'ADDA S.S.** con sede in Sacile, via Vistorta n. 82, C.F. 01123620930, in quest'atto rappresentata dal Conte Brandino Brandolini d'Adda, nato in Svizzera il 03.7.1957, nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito denominata anche "Concedente";

▪ e

o **"RETE SRL"**, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, C.F. e P.IVA 06132641009, in quest'atto rappresentata da Capotosti Dino, nato a Terni (TR) il 01/01/1961, di seguito denominata anche "Rete" tutte indicate anche come "Parti"

per

regolamentare la modifica della servitù connessa al rifacimento di n. 2 tralicci della linea elettrica a 132 kV denominata "Lancenigo - Sacile VE004", ricadenti, sui terreni siti in Comune di Sacile, località Cornadella, censiti all'Ufficio del Territorio di Pordenone al Foglio 26, mappali 236 e 158, meglio infra descritti


Stampa e firma illeggibili, con una data che sembra essere 15/11/19.

Firma illeggibile.

Premesso

- che a favore dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato con Decreto di Asservimento n. 17524 Div.IV del 22.3.1962, registrato a Udine il 05.4.1962 al n. 3707 Vol. 277 e trascritto a Udine il 21.5.1962 ai nn. 11079 R. Gen. e 10228 Part., il Prefetto della Provincia di Udine ha decretato, ai fini della costruzione della linea elettrica primaria Padova-Sacile, l'imposizione della servitù di elettrodotto con l'infissione del sostegno n° 113 a carico del terreno individuato in Catasto dal mappale 236 e del sostegno n° 114 a carico del mappale 158, entrambi del Foglio 26 del Comune di Sacile (PN);
- che RFI SpA, subentrata in tutti i rapporti giuridici dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, ha stipulato con la "Società" una Convenzione dd. 07.5.2007 per regolare i rapporti per l'esecuzione della modifica della linea elettrica a 132 kV denominata "Lancenigo – Sacile VE004", tra i sostegni n° 112 e 115, in Comune di Sacile (PN);
- che RFI SpA, in base alla suindicata convenzione del 2007, ha autorizzato la "Società" ad effettuare la modifica della linea elettrica in questione a propria cura e spese e, in questo contesto, la "Società" si è impegnata a definire direttamente la modifica della servitù di elettrodotto esistente, a favore del proprietario dell'elettrodotto, facendosi carico altresì delle spese relative alla liquidazione degli indennizzi ai proprietari interessati e di tutte le spese necessarie alla stipula degli atti inerenti e conseguenti;
- che, per effetto di atto di scissione parziale, il ramo d'azienda di RFI S.p.A., costituito dall'insieme delle attività, passività e rapporti giuridici, strumentale all'attività di trasporto dell'energia elettrica per il tramite della rete primaria AT, successivamente ricompresa nell'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale, è

S.p.A. Azienda Veneta
Provincia di Udine
Amministratore Delegato
Ing. ... Sacile



stato attribuito da RFI S.p.A. alla Società Elettrica Ferroviaria – SELF S.r.l. (oggi

Rete S.r.l.);

- che, a termini degli accordi intercorsi tra RFI S.p.A. e SELF S.r.l. (ora Rete S.r.l.),

in occasione della cessione in favore di Terna S.p.A. della partecipazione pari

all'intero capitale sociale di SELF S.r.l., in ordine ai lavori in corso (LIC), alle

pratiche in corso (PIC) e agli impegni di connessione, RFI S.p.A. si è impegnata a

realizzare le opere di variante sulla base degli atti d'impegno già dalla stessa

sottoscritti con i terzi;

- che i terreni, come sopra individuati, sui quali verranno realizzati i nuovi sostegni

n. 113A e 114A, in sostituzione degli attuali sostegni n. 113 e 114, sono di

Proprietà della "Concedente";

- che la "Concedente" ha manifestato la propria disponibilità a convenire

bonariamente la modifica dell'esistente servitù per il rifacimento dei sostegni n.

113 e 114, sempre all'interno della sua proprietà, così evitando il ricorso alla

procedura espropriativa;

tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le

"Parti", come sopra individuate, convengono quanto segue:

1) La "Concedente" quale proprietaria del terreno sottodescritto:

Comune: Sacile

foglio: 26

mappali: 158 e 236


posto tra confini noti alle parti, presa conoscenza del tracciato, dell'andamento

altimetrico e delle altre caratteristiche tutte della linea a 132 kV denominata

"Lancenigo – Sacile VE004", anche in relazione al disposto della legge quadro n. 36

del 22 febbraio 2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta

SpA. Alleanza Venete
P. Sacile e
A. Sacile
Delegato
Int. Antonio Costagna





Ufficiale del 29 agosto 2003 n. 200, ad integrazione e parziale modifica della servitù già trascritta di cui al Decreto di asservimento citato in premessa, con il presente atto, ferme restando tutte le altre condizioni della servitù risultanti dal predetto Decreto, costituisce a favore di "Rete" servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto sui mappali sopradescritti, autorizzando "Rete" all'infissione di n. 2 nuovi sostegni, 113A e 114A, in luogo degli esistenti sostegni n. 113 e 114, all'interno delle medesime particelle, mantenendo invariato l'asse linea.

Fatte salve tutte le caratteristiche della servitù precedentemente trascritta e richiamata in premessa, i nuovi sostegni n. 113A e n. 114A della linea a 132 kV Lancenigo - Sacile VE004, avranno fondazioni di dimensione di 38,5 mq ciascuno ricadenti l'uno sul mappale n. 236 (sostegno 113A) e l'altro sul mappale n. 158 (sostegno 114A), come da planimetria catastale allegata (All. A), nella quale sono evidenziati il percorso della linea e la posizione dei nuovi sostegni e che, sottoscritta dalle parti, risulta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le fondazioni sopracitate, aumentate della fascia di rispetto di 1,00 m, determinano una superficie asservita di 67,5 mq per ciascun sostegno.

2) La "Concedente", per se, eredi ed aventi causa, si impegna a garantire il libero esercizio della linea suddetta e l'accesso alla stessa del personale addetto o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade o accessi del fondo servente ed a garantire, anche in deroga all'art.122 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, per tutta la durata dell'autorizzazione la inamovibilità della servitù; si impegna altresì a dare comunicazione agli eventuali acquirenti delle particelle sopraindicate della presente servitù ed a farla assumere.

Sig. A. Antonio Verate
 Il Procuratore
 App. Tribunale Delegato
 in Ju. Palazzo Castagna




3) La "Concedente", anche in deroga all'art.122 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, si impegna per sé, eredi, successori ed aventi causa a non fare e a non permettere opera alcuna che possa comunque ostacolare il regolare esercizio della servitù autorizzando la "Rete" a tagliare gli alberi che possano a suo giudizio impedire o pregiudicare il funzionamento della linea stessa.

4) L'accesso ai luoghi di costruzione dei nuovi sostegni n. 113A e 114A e ai luoghi di demolizione dei vecchi sostegni n. 113 e 114 dovrà essere effettuato, da parte della "Società" con le dovute cautele, evitando di eseguire lavori in periodi piovosi e preferibilmente con terreni asciutti nel periodo estivo.


5) A compenso di quanto sopra ed a saldo e transazione di ogni e qualsiasi pretesa da parte della "Concedente", suoi eredi, successori ed aventi causa, la "Concedente" dichiara di accettare la somma di euro 11.000,00.- (euro undicimila/00), di cui euro 4.000,00.- (quattromila/00) per il sostegno n. 113 ed euro 7.000,00.- (euro settemila/00) per il sostegno n. 114, che la stessa riceverà al perfezionamento notarile del presente atto dandone formale quietanza.

Detta indennità, che tiene conto, tra l'altro, della maggior occupazione come sopra quantificata, dell'occupazione temporanea e di cantiere e dell'abbattimento del soprassuolo arboreo ed arbustivo, è da intendersi definitiva ed immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle parti.

Le parti danno atto che, nella somma sopraccitata, non sono compresi gli eventuali danni causati in occasione dell'esecuzione dei lavori di modifica dell'elettrodotto, per i quali danni la "Società" procederà separatamente a liquidazione a lavori ultimati.

6) La "Concedente", con la sottoscrizione del presente atto e con il perfezionamento notarile dello stesso, rilascia ampia e liberatoria quietanza di pieno pagamento e

S.P.A. Nuova Rete
Il Presidente
Amministratore Delegato
Ing. M. Castagna



saldo dell'importo di cui al precedente articolo 5, dichiarando di null'altro aver a pretendere in dipendenza della modifica della servitù e della sostituzione dei tralicci in parola, nonché per ogni altro fatto, atto, titolo, ragione, azione o clausole anche anteriori relative agli immobili oggetto del presente atto ed esonera il Sig. Conservatore dei RR.II. dall'accendere l'ipoteca legale.

7) La "Concedente" dichiara di essere proprietaria delle aree sulle quali insiste l'attuale servitù di elettrodotto, nonché di quelle sulle quali verranno realizzati i nuovi sostegni n. 113A e 114A, prestando in merito le garanzie di legge e garantisce espressamente la "Società" e "Rete" da ogni eventuale ragione, azione, pretesa o molestia da parte di terzi che per qualsiasi titolo potessero vantare diritti sui fondi e/o sull'erogazione dell'indennità di cui al precedente art. 5.

8) Tutte le spese del presente atto, incrementi o conseguenti, comprese quelle della registrazione e della trascrizione, sono a carico della "Società".

Le imposte ed ogni altro onere gravante sul fondo servente restano a carico della "Concedente", esclusa ogni e qualsiasi pretesa verso la "Rete".

9) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente, saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

I dati potranno essere comunicati a terzi nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

S.p.A. Aulovio Venete
Il Presidente e
Amministratore Delegato
Ing. 
Castagna



Resta espressamente inteso che ciascuna "Parte" dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini della presente Scrittura Privata sono le Parti così come costituite in testa al presente atto.

10) In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Trieste.

Si intendono approvati specificamente, a norma degli artt. 1341 - 1342 c.c. i seguenti capitoli della sopraesesa convenzione: 1 consistenza servitù - 3 oneri particolari - 5 pagamenti danni - 11 scelta del Tribunale.

Vengono eletti i seguenti domicili:

VISTORTA SOCIETA' AGRICOLA BRANDINO BRANDOLINI D'ADDA S.S.

con sede in Sacile, via Vistorta n. 82;

Rete Srl con sede in Roma, viale E. Galbani, n. 70 - 00156 Roma;


S.p.A. AUTOVIE VENETE con sede in Trieste, via V. Locchi n. 19;

Stefano Felice di Me

S.p.A. Autovie Venete
Presidente e
Amministratore Delegato
ing. Maurizio Castagna

1/2

Provincia di Pordenone
Comune di Sacile foglio 26



LEGENDA

-  LINEA ELETTRICA 132 KV RFI ESISTENTE
-  SOSTEGNO ESISTENTE DA DEMOLIRE
-  NUOVO SOSTEGNO IN PROGETTO SUPERFICIE ASSERVITA 81,0 m.

AUTOVIE VENETE S.p.A. AUTOSTRADA A28
REGOLARIZZAZIONE DELLA INTERFERENZA DELLA LINEA ELETTRICA
132 KV RFI LANCENIGO-SACILE CON LA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
SACILE OVEST-S.S.13 PONTEBBANA IN LOCALITA' CORNADELLA DI SACILE

MAPPA CATASTALE

DATA	VISTO
21/11/2016	ZAVALLI
SCALA	ALLEGATO
1:2000	A